

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE MOLISE

Esito: SENTENZA

Numero: 8

Anno: 2019

Materia: CONTABILITA

Data pubblicazione: 04/04/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:8SGSEZ

Sent. n. 8/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione Presidente

Natale Longo Consigliere

Gennaro Di Cecilia Consigliere relatore

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3644 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale nei confronti dei sig.ri:

1) M. F., nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente alla Via OMISSIS, (C.F. OMISSIS), in qualità di Componente verbalizzante della Commissione aggiudicatrice e di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) del Comune di Cerro al Volturno (IS), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Giuliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia al C.so Risorgimento n. 6 - ;

2) dott.ssa A. C., nata a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS alla Via OMISSIS, (C.F. OMISSIS), in qualità di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R) e Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H), domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso, al C.so V. Emanuele II, n. 23 (pec rutaeassociati@pec.it; fax 0874.438564);

3) A. M., nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, alla Via OMISSIS, (C.F. MZZNTN56B23C534F), assistitodagliAvv.ti Vincenzo Colalilloe Fabio D'Agnone con i quali è elettivamente domiciliato in Campobasso, al Corso Umberto I, n. 43, presso lo Studio Legale Colalillo - PEC: v.colalillo@pec.giuffre.it, fabio.dagnone@avvocatiisernia.it;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato il 20 luglio 2016;

VISTI ed ESAMINATI gli atti e i documenti del processo;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 22 febbraio 2018, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Luigia Iocca, nella quale sono stati sentiti il magistrato relatore, Consigliere Gennaro Di Cecilia, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Stefano Grossi, e gli Avv.ti V. Giuliano, M. Zezza e F. D'Agnone in rappresentanza dei rispettivi convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Prospettazione dei fatti della Procura regionale.

Con l'atto di citazione indicato in epigrafe la Procura regionale conveniva in giudizio i suindicati soggetti, nelle rispettive qualità, per sentirli condannare, con le avvertenze di rito, al pagamento in favore del Comune di Cerro al Volturno (IS), impregiudicati i poteri del Collegio Giudicante, della somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila), da suddividersi in parti uguali per ciascuno di € 5.000,00 (cinquemila), oltre rivalutazione,

interessi e spese del giudizio.

In sintesi, la Procura regionale riferiva che la *notitia damni* traeva origine dalla nota del 14.3.2002, trasmessa per conoscenza alla Procura regionale e acquisita al prot.

18584/2002/A, dal sig. Maurizio Lombardi e dal suo difensore Avv. Fulvio Ciafrei con la quale domandavano al Comune di Cerro al Volturno il risarcimento dei danni subiti dalla ditta Lombardi Maurizio in ragione della delibera di Giunta comunale n.136 del 3.5.1996, di approvazione del verbale in data 23.4.1996 di aggiudicazione alla ditta Cioffo Sebastiano dei lavori di costruzione di un centro sociale per l'importo complessivo di £ 283.212.000 oltre IVA (importo a base d'asta di £ 290.000.000).

Delibera di G.C. che, riferisce il Requirente, veniva poi annullata dalla sentenza emessa dal TAR Molise n. 230 del 17.12.1997, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 695 del 25.5.1998, a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla ditta Lombardi Maurizio, notificata al Comune il 27.6.1996.

Espone il Pubblico Ministero che la vicenda giudiziaria, in particolare, riguardava la gara di pubblico incanto al massimo ribasso sui prezzi unitari per l'appalto dei lavori di costruzione di un centro sociale bandita dal predetto ente locale con deliberazioni di G.C. n. 399 del 12.12.1995 e n. 39 del 13.1.1996.

Da tale gara, alla quale partecipavano dieci offerenti, venivano escluse, in data 23.4.1996, la ditta Lombardi Maurizio e la ditta Edilduemila per aver prodotto la dichiarazione di cui al punto 4b del bando, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 15/1968, priva dell'ammonimento circa le responsabilità civili e penali discendenti dalla dichiarazione stessa.

Il giorno successivo, prosegue la PR, su propria istanza avanzata all'U.T.C., il Presidente di gara riammetteva la ditta Lombardi constatando come la dichiarazione ritenuta non idonea fosse eguale ad altra presentata da ditta ammessa alla gara; la riammissione, invece, non veniva estesa anche alla ditta Edilduemila, nonostante la ritenuta "*evidente analogia*". L'Amministrazione procedeva all'aggiudicazione in favore dell'offerta recante il miglior prezzo ammissibile effettuata dalla ditta Cioffo (d.G.C. n. 136 del 3.5.1996, in via definitiva).

Tuttavia, in data 9.5.1996 la ditta Lombardi presentava un'istanza amministrativa con la quale invitava il Comune di Cerro al Volturno a rinnovare i calcoli e l'aggiudicazione previa riammissione anche della ditta Edilduemila. In proposito, con nota del 5.6.1996 il Sindaco geom. A. M. comunicava che l'aggiudicazione andava confermata, argomentando che la ditta Lombardi non avrebbe avuto interesse ad impugnare l'esclusione di un'altra impresa e che la documentazione presentata dalla Edilduemila non avrebbe costituito idonea dichiarazione contenente le indicazioni di cui alla L. n. 15/1968, art. 20 in quanto "*l'autentica di firma avrebbe fatto riferimento non ad una dichiarazione, quanto ad una "domanda"*".

Di qui il ricorso presentato dalla ditta Lombardi Maurizio, per presunti vizi di legittimità dell'atto amministrativo impugnato sotto diversi profili, che incardinava il relativo procedimento giurisdizionale conclusosi con la sentenza del TAR Molise n. 230 del 17.12.1997, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 695 del 25.5.1998, che riteneva fondato il primo motivo di ricorso, sulla base della consolidata giurisprudenza secondo cui "*sia in generale (TAR Sicilia Catania, III, 2 marzo 1992, 134; 1, 10 dicembre, 1991, 928) sia con specifico riferimento agli atti e documenti di gara (TAR Piemonte, II, 20 luglio 1993, 259; TAR Lazio, Latina, 2 maggio 1988, 302), doveva ritenersi illegittima l'esclusione della ditta Edilduemila, per cui la sua offerta avrebbe dovuto essere correttamente riammessa, proprio come avvenuto con la ditta Lombardi, e con*

una terza ditta, riammesse dal Presidente di gara, *“che aveva dapprima escluso le offerte Lombardi e Edilduemila assimilandole in una motivazione unitaria (concepita per relationem: per la seconda infatti annotato “idem come sopra”)”* e che perciò, secondo la pronuncia del Giudice amministrativo, *“non poteva non considerare, all’atto di recuperare la prima di tali offerte, che analoga sorte andava assicurata [...] all’altra impresa che ad un primo esame era stata esclusa”*.

Quindi, prosegue la Procura, con successiva sentenza n. 135 del 4.2.2005 il TAR Molise condannava il Comune al risarcimento, nei confronti della ditta Lombardi Maurizio, del danno da illegittima mancata aggiudicazione, indicandone il parametro di quantificazione nel 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata (ex art. 345 L. 20 marzo 1865, n. 2448 all. F), oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1.000,00, rimettendo l’esecuzione della condanna all’accordo delle parti ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998.

Secondo il T.A.R., in base al precedente accertamento giurisdizionale divenuto definitivo, l’Amministrazione avrebbe compiuto, per effetto dell’illegittima esclusione della ditta Lombardi, in una licitazione privata improntata al criterio del prezzo più basso, un’illegittima alterazione del calcolo della soglia di anomalia dei ribassi nonché del massimo ribasso con conseguente illegittima aggiudicazione dell’appalto alla ditta Cioffo Sebastiano in luogo della ditta Lombardi Maurizio.

Con atto di significazione e diffida stragiudiziale, notificato al Comune il 24.5.2006, l’avv. Fulvio Ciafrei, per conto della ditta Lombardi Maurizio, domandava al Comune l’importo complessivo di €37.840,16 (incrementato a €42.013,85 con successivo atto di significazione e diffida stragiudiziale) a titolo di risarcimento del detto danno comprensivo degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese legali. Detto risarcimento, riferisce il Requirente, si era poi ridotto per effetto dell’accettazione, da parte dell’avv. Ciafrei per conto della Ditta Lombardi, con nota del 26.10.2011, della minor somma di € 30.000 *“a saldo e stralcio del maggior credito vantato”*. Tale somma veniva riconosciuta quale debito fuori bilancio con deliberazione consiliare n. 20 del 18.11.2011 e pagata con tre distinti mandati, ciascuno di € 10.000,00, rispettivamente: n. 868 del 4.12.2012, pagato il 10.12.2012, n. 453 del 28.6.2012, pagato il 4.7.2012, e n. 227 del 28.3.2012 pagato il 30.3.2012, *“come da rispettive stampe-quietanzario del tesoriere comunale Banca Popolare di Ancona”*.

A tale importo, la Procura riteneva, inizialmente, dovesse aggiungersi la somma di € 6.286,25 dovute, a titolo di compenso professionale dovuto in favore dell’Avv. Lucio Mario Epifanio, legale del Comune, per l’attività svolta nel procedimento contenzioso causalmente originato dall’illecita aggiudicazione e che aveva registrato la soccombenza dell’ente locale.

Orbene, sulla scorta di quanto statuito dal T.A.R., la Procura ha asserito che gli odierni convenuti sarebbero i coautori del danno patrimoniale *“indiretto”* derivante dal risarcimento del danno eseguito dall’ente locale in favore della ditta Lombardi Maurizio per illegittima mancata aggiudicazione dell’appalto.

Tanto, prosegue la P.R., a seguito del grave grado di colpa dimostrata nella vicenda a causa dell’illecita ed improvvida condotta tenuta nelle rispettive qualità: M. F., per aver partecipato alla Commissione aggiudicatrice e, rivestendo il ruolo di Responsabile del Servizio T.C., aver rilasciato parere di regolarità tecnica alla Delibera di G.C. illegittima n. 136/1996; la dott.ssa A. C., quale Segretario comunale ed ufficiale rogante del contratto di appalto rep. 14/96 che, in data 5.8.1996; il geom. A. M., che qualità di Sindaco, aveva stipulato il contratto con il sig. Cioffo Sebastiano, quale titolare dell’omonima ditta

illegittimamente aggiudicataria, nonostante i convenuti avessero avuto piena contezza, poiché già notificato al Comune in data 27.6.1996, della pendenza del contenzioso intrapreso col ricorso giurisdizionale proposto dalla ditta Lombardi (poi accolto dal TAR con la precitata sentenza del TAR Molise n. 230/1997 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 695/1998) e, conseguentemente, dei palesi vizi dell'agire amministrativo da cui era affetta la procedura di gara, chiaramente indicati nel ricorso ed agevolmente ricavabili dai conformi e consolidati indirizzi giurisprudenziali, infatti, poi condivisi dal G.A. nelle precitate sentenze.

La Procura espone che, in data 3.3.2016, ha quindi provveduto a notificare la prescritta informativa, con invito agli intimati a presentare nella Segreteria della stessa le proprie deduzioni ed eventuale documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione, e con avvertimento che, nello stesso termine, sarebbe stato in loro facoltà chiedere di essere sentiti personalmente.

Invito che veniva ricevuto in data 14.4.2016 dal geom. M. F. (AR assunto al prot. 1677 del 22.4.2016) e in data 11.3.2016 dal geom. A. M. (AR assunto al prot. 1221 del 17.3.2016) e dalla dr.ssa A. C. (AR assunto al prot. 1220 del 17.3.2016).

La P.R. riferisce che, nel termine perentorio loro assegnato, gli invitati hanno prodotto deduzioni e documentazione.

Degli invitati, unicamente il geom. M. F. aveva richiesto di essere sentito personalmente, con audizione avvenuta in data 8.6.2016, come da relativo verbale assunto al prot. 2151 del 9.6.2016.

La Procura, all'esito dell'istruttoria eseguita e ritenendo le deduzioni rassegnate e le eccezioni sollevate dagli odierni convenuti superabili, quanto meno in buona parte, ha esercitato la presente azione di danno ritenendo, tuttavia, in parziale accoglimento delle argomentazioni svolte dai medesimi:

- di non ascrivere agli stessi la posta di danno di € 6.286,25 corrisposta all'avv. Epifanio per l'attività giudiziale svolta nell'interesse dell'Ente quale compenso professionale riconosciuto al difensore con delibera del Commissario Straordinario, nonostante l'infausto esito del giudizio di impugnazione addebitabile al difensore in ragione della declaratoria di inammissibilità per tardiva proposizione, difficilmente loro imputabile sotto il profilo causale (ex art. 1225 cod. civ.);

- di ridurre del 50% la misura del danno complessivo inizialmente contestato, riconoscendo il ruolo preponderante rivestito nella vicenda e, in particolare, nella seduta di gara, dal dott. P. D. L., allora Segretario Comunale p.t. e Presidente della Commissione aggiudicatrice, deceduto nel frattempo, non ritenendo, tuttavia, che dalla condotta del predetto agente potesse essere derivato un illecito vantaggio patrimoniale indebitamente transitato, *iure successionis*, nella sfera patrimoniale degli eredi.

2. La posizione processuale dei singoli convenuti.

Tutti i convenuti si sono ritualmente costituiti.

2.1. Il geom. A. M.

Nel ricostruire, pressoché specularmente, gli elementi fattuali della vicenda che ci occupa, in data 24/1/2018 si è costituito il convenuto che ha delineato il ruolo di sostanziale estraneità del sindaco ai profili della responsabilità amministrativa contestatagli, sia in ragione dell'assenza di una precisa e definitiva pronuncia di merito (giacché il giudizio definito dal Consiglio di Stato si sarebbe arrestato ad una pronuncia di mero rito contenuta nella sentenza n. 695/1998), sia per il proprio ruolo, ritenuto meramente esecutivo di una valutazione avvenuta *ex ante* e rifluita nella decisione della Commissione di gara, eminentemente di natura tecnica, sulla quale non poteva

esercitare alcun potere di verifica e controllo, in quanto propria degli Organi tecnici a ciò preposti.

In particolare, il convenuto ha eccepito: la nullità della citazione ex artt. 87 ed 86, co. 2, lett. c) ed e) c.g.c. e dell'art. 24 Cost., per ritenuta assenza dei requisiti di validità della *vocatio in ius* per erronea individuazione della condotta antigiuridica e per omessa esposizione dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda; la prescrizione dell'azione di danno in quanto, trattandosi di danno c.d. "indiretto", il termine avrebbe iniziato a decorrere nel momento in cui è sorto l'obbligo giuridico di pagare e, quindi, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del G.A. (TAR del 4/2/2005), non appellata, che ha condannato al risarcimento del danno o, al più tardi, dal momento della domanda coincidente con l'atto di diffida stragiudiziale ad adempiere, notificato il 24/5/2006, per cui sarebbe decorso il quinquennio rispetto alla notifica dell'invito a dedurre, primo atto interruttivo, avvenuta in data 11/3/2016 (Sez. II, n. 373/2012 e Sez. Giur. Sicilia, n. 935/2007); insussistenza del danno patrimoniale e della sua antigiuridicità, essendo stato adempiuto un pagamento di un debito fuori bilancio, legittimamente riconosciuto, che costituisce un obbligo giuridico la cui violazione, quella sì, avrebbe costituito un sicuro danno alle finanze dell'ente, anche per i conseguenti pregiudizi economici *in executivis*; inoltre, mancherebbe qualsiasi ingiustizia del danno sotto la duplice declinazione del danno *non iure* (ingiustificato) e *contra ius* (lesivo di un diritto); assenza dell'elemento oggettivo: in particolare, della condotta, ritenuta assolutamente conforme al modello astratto della posizione di sindaco, e del nesso di causalità, dal momento che esso dovrebbe ritenersi interrotto, sia per effetto di fattori successivi asseritamente non imputabili al convenuto, sia per il principio di separazione delle funzioni o poteri tra Organi politici e tecnico-amministrativi che non avrebbero abilitato il convenuto all'esercizio di particolari poteri "sostitutivi", sia, infine, perché sarebbe indimostrata la sua conoscenza di elementi ostativi all'aggiudicazione, di appannaggio degli organi tecnici.

La difesa ha altresì sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, poiché la natura eminentemente tecnica della valutazione circa l'ammissione alla gara verrebbe ad escludere tale elemento. La menzionata decisione di ammissione sarebbe, infatti, un atto di natura gestionale, vieppiù in carenza di adeguata segnalazione o di pareri espressi da organi tecnici qualificati e professionalmente competenti, di cui comunque ci si era avvalsi o in assenza di una definitiva pronuncia giurisdizionale che suggerisse un comportamento virtuoso alternativo.

Il convenuto ha richiesto, infine, l'esercizio del potere riduttivo del danno, ritenendo assente l'intenzionalità del comportamento produttivo dell'eventuale danno e valutate le condizioni oggettive in cui la condotta si era consumata (Sez. T.A.A., n.17/2010).

2.2 Il geom. M. F.

Con comparsa depositata in data 2/2/2018, si è costituito il convenuto eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di danno c.d. "indiretto", per il quale il *dies a quo* decorrerebbe dal momento in cui esso diviene "certo", vale a dire – nel caso che ne occupa – dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del G.A. (TAR del 4/2/2005), non appellata o, al più tardi, dal momento della domanda coincidente con l'atto di diffida stragiudiziale ad adempiere, notificato il 24/5/2006, per cui sarebbe decorso il quinquennio rispetto alla notifica dell'invito a dedurre, primo atto interruttivo, avvenuta in data 14/3/2016 (in termini, Sez. II App. n. 224/2015).

In via pregiudiziale, il convenuto ha inoltre eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità

dell'atto di citazione per ritenuta genericità, infondatezza, carenza di *causa petendi* e di motivazione, in quanto il convenuto non avrebbe avuto alcun potere, prima ancora che dovere, di rilevare o osservare, in sede di gara, l'illegittima esclusione della ditta Edilduemila, atteso il compito meramente materiale di verbalizzante (art. 15 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente locale, approvato, ai sensi dell'art. 59, co. 1, L. n. 142/90, con Del. del C.C. n. 29 del 29/6/1993).

Nessuna colpa grave, ha proseguito il convenuto, sarebbe ravvisabile a suo carico, non spettandogli il compito e il potere di sindacare sia l'operato del Segretario comunale, cui era riconducibile la soluzione "giuridica" dell'esclusione dalla gara, sia quello del Presidente della Commissione, attesi i ridetti compiti di mera assistenza e di verbalizzazione. In particolare, si legge nella comparsa che *"In merito [...] alle osservazioni secondo cui "il Responsabile del Servizio Tecnico rilasciando parere di regolarità tecnica favorevole alla illegittima e dannosa d.G.C. n. 136/1996, avrebbe ommesso di segnalare alla giunta deliberante – l'illegittimità della esclusione dalla licitazione della ditta Edilduemila", bisogna evidenziare che certamente l'illegittimità di una tale esclusione non poteva essere rilevata dal tecnico comunale, anche in considerazione del fatto [...] che l'esclusione della predetta ditta non avveniva per questioni attinenti agli aspetti tecnici della gara d'appalto, bensì per un motivo prettamente giuridico e di stretta legittimità formale"*.

Infine, la difesa convenuta ha ritenuto indimostrata la sussistenza del nesso di causalità, concludendo per il proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

2.3 La dott.ssa A. C.

Con comparsa depositata il 2/2/2018 si è costituita la sopra citata convenuta la quale, dopo aver ricostruito il decorso dei fatti salienti e criticato, in generale, l'assunto attoreo, ha eccepito, in particolare: la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa e dei suoi elementi costitutivi, in ragione dell'asserita assenza dell'antigiuridicità della condotta, della colpa grave, del danno. Tanto, innanzitutto, non potendo derivare la contestata antigiuridicità dall'aver proceduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria nonostante la presentazione del ricorso innanzi al TAR da parte della ditta Lombardi, non integrando affatto, in base alla tesi difensiva, tale comportamento, da parte del segretario comunale, la colpa grave. Tanto è argomentato in virtù della circostanza che *"lo stesso TAR Molise, che pure in corso di giudizio avrebbe potuto procedere a sospendere gli esiti dell'aggiudicazione proprio in virtù della non ancora intervenuta stipula del contratto d'appalto, si da imporre all'amministrazione la riammissione dalla gara della ditta esclusa in sede di apertura delle offerte, aveva invece ritenuto di rigettare la sospensiva"*.

Inoltre, ha riferito la convenuta che, contrariamente a quanto affermato dalla Procura, il Consiglio di Stato non avrebbe affatto confermato la decisione di merito del TAR n. 230/97 dal momento che si sarebbe limitato a dichiarare l'irricevibilità del ricorso ritenendolo tardivo *"senza entrare nel merito della controversia"*. Tale circostanza non è quindi ritenuta ascrivibile al Segretario comunale, peraltro cessato dal proprio incarico da oltre dieci anni.

Né, si legge nella comparsa, la successiva scelta di non appellare la sentenza di risarcimento del danno a carico del Comune, emessa dal TAR Molise (n. 135/2005), scelta ritenuta incomprensibile e discutibile, potrebbe ridondare in danno della convenuta, che non solo non avrebbe avuto nessun ruolo nella decisione di rinunciare all'impugnazione preferendo la strada dell'acquiescenza, ma non avrebbe avuto più

alcun ruolo all'interno dell'ente che le consentisse di incidere diversamente, avendo ricoperto il proprio incarico solamente per tre mesi (dal maggio all'agosto del 1996). L'ultimo elemento argomentativo riguarda l'asserita assenza del profilo della gravità della colpa, non potendo essere imputata, alla convenuta C., alcuna grossolana ed imperdonabile ovvero massima negligenza nell'espletamento del suo delicato incarico, non avendo ella valicato le comuni regole di comportamento o inosservato un minimo grado di diligenza.

Nel concludere per il rigetto della domanda o, in subordine, per la riduzione ad equità della somma imputata alla convenuta, quest'ultima invocava ogni conseguenza di legge in ordine alle spese ed onorari.

All'odierna pubblica udienza di discussione le parti, come rappresentate, hanno ulteriormente e diffusamente sviluppato le argomentazioni difensive svolte a sostegno delle rispettive scritture preparatorie del giudizio, concludendo in conformità.

Al termine, quindi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Sezione, in estrema sintesi, è chiamata a pronunciarsi in merito ad una richiesta di risarcimento di danno erariale c.d. indiretto, avanzata dalla Procura regionale, quantificato in complessivi € 15.000,00 da suddividersi in parti uguali tra i tre convenuti, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio, scaturito dall'esecuzione della sentenza emessa dal T.A.R. Molise n. 135 del 4/2/2005 con cui il Comune di Cerro al Volturno veniva condannato al risarcimento del danno, in favore della ditta Lombardi Maurizio, patito per illegittima mancata aggiudicazione della gara di appalto di lavori pubblici – avventa col metodo della licitazione privata, per la costruzione di un Centro sociale – definitivamente aggiudicato alla partecipante ditta Cioffo Sebastiano, con Delibera di Giunta comunale n. 136 del 3/1/1996, poi annullata con sentenza del TAR Molise n. 230 del 17/12/1997, coperta da giudicato per effetto della pronuncia di irricevibilità del proposto ricorso d'appello, emessa dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 685 del 25/5/1998.

Com'è noto, in tali fattispecie, la trasmissione alla Procura, obbligo scolpito nell'art. 23, co. 5, L. n. 289 del 2002, della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da soccombenza in contenzioso giudiziario (approvati, nel caso che ne occupa, con Deliberazione consiliare n. 2 del 18.11.2011, cfr. narrativa, pagg. 6-7) impone al Requirente contabile l'accertamento circa la eventuale configurabilità di una responsabilità amministrativa.

Meglio precisando, la definitiva quantificazione del danno, effettuata dalla Procura attrice nella fattispecie per cui è causa, derivava, in primo luogo, dalla rinuncia di quest'ultima all'azione risarcitoria per la posta di danno, pur originariamente contestata ai convenuti in fase preprocessuale, di € 6.286,25, quale somma corrisposta all'Avv. L. Epifanio a titolo di compenso professionale per il patrocinio nel contenzioso amministrativo. Tale rinuncia è stata motivata sulla base della ritenuta assenza di nesso di causalità tra la condotta degli odierni convenuti e il ravveduto danno.

Secondariamente, la riduzione dell'importo del danno infine contestato derivava dalla valorizzazione di condotte di altri soggetti, rimasti estranei al presente giudizio, che avrebbero – nella ponderazione effettuata dall'attore pubblico – avuto un'efficienza causale idonea ad incidere sulla verifica dell'evento lesivo nella misura del cinquanta per cento.

Così riassunto l'oggetto della vicenda giudiziale che ci occupa, il Collegio rileva, in generale, che anche la contestazione mossa dalla Procura ed il successivo controllo

giurisdizionale non si sottraggono alla valutazione se vi sia stata una condotta illecita da parte dei convenuti, connotata da dolo o colpa grave, che possa aver determinato l'illegittimità della procedura di gara e la mancata aggiudicazione alla ditta che ha, conseguentemente, beneficiato del risarcimento del danno disposto dal G.A., definitivamente pagato a seguito della raggiunta transazione stragiudiziale, pretesa fonte di danno erariale.

2. Orbene, il Collegio ritiene che nell'ambito del presente processo parte attrice non sia riuscita a dimostrare la compiuta sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa contestata nei confronti dei convenuti, per cui la domanda proposta non può trovare accoglimento nel merito. Merito che questa Corte può affrontare direttamente avvalendosi dell'applicazione del principio giuridico dell'assorbimento costituito dalla "ragione più liquida", criterio di elaborazione giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass., Sez. 5, n. 12618/2012; Cass., 27/12/2013, n. 28663; Cass. n. 9936 del 2014; Cass., 17/3/2015, n. 5264 e, di recente, Cass. SS.UU. n. 20684/ 2018 e giurisprudenza ivi richiamata) che consente di definire il giudizio superando le questioni pregiudiziali e preliminari in considerazione della ragione di più agevole risoluzione che esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni o comporta un implicito rigetto di altre domande per la soluzione di una questione di carattere esaustivo, alla stregua dei principi di celerità e di economia processuale costituzionalmente tutelati dall'art. 111 Cost.

Giova, pure, precisare che la giurisdizione contabile si fonda su presupposti strutturalmente difformi dalla tutela giurisdizionale amministrativa, posto che davanti alla Corte dei conti il provvedimento amministrativo generatore di danno al pubblico erario, già ritenuto illegittimo e caducato per effetto di una sentenza del giudice amministrativo, può esser rivisto, senza alcun ostacolo o vincolo derivante dall'esistenza di un giudicato, mediante una rivalutazione e reinterpretazione delle risultanze processuali al fine di accertare la sussistenza dei citati presupposti della responsabilità amministrativa (la sussistenza di una condotta commissiva o omissiva, l'evento dannoso, il nesso di causalità, la presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla Legge n. 20/1994).

In tal senso la pronuncia, ancorché definitiva, del Giudice Amministrativo (come, indifferentemente, di quello civile o penale), costituisce un mero antefatto storico o presupposto di fatto che, sebbene insuscettibile di elisione, non costituisce tuttavia valore di precedente vincolante.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover analizzare distintamente le posizioni processuali dei convenuti in base alla specificità delle contestazioni loro mosse da parte attrice.

3. La posizione processuale di M. F.

Circa la posizione del geom. M. F. va, sostanzialmente, condivisa la sua linea difensiva elaborata, con riferimento alla duplice funzione rivestita nella vicenda dal cui esercizio la Procura ha ipotizzato un suo innegabile apporto causale al danno inferto al Comune; ciò per il ruolo assunto del tutto marginale e legittimo o, a tutto concedere, per aver osservato una condotta priva di sicuri connotati di gravità della colpa.

Tanto si desume, in particolare, in relazione alla funzione di componente verbalizzante delle operazioni di gara nella seduta del 23/4/1996, non potendosi concordare con la prospettazione della Procura secondo cui l'illegittima esclusione della ditta Edilduemila e la determinante alterazione dell'esito della gara per inosservanza dell'obbligo della sua riammissione d'ufficio, che avrebbe dato luogo alla pronuncia di risarcimento del danno

con conseguente documento erariale del Comune di Cerro al Volturno, sarebbe parzialmente riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta del convenuto nonostante il ruolo preponderante ricoperto dall'allora Segretario comunale e Presidente della Commissione di gara.

In proposito, quanto al primo profilo, il Collegio considera non sufficientemente dimostrato, nel processo, il nesso causale riconducibile alle funzioni in concreto riservate al convenuto, in quel determinato contesto operativo, attinenti al ruolo di mero coadiuvante, nella redazione del verbale, del Segretario comunale, al pari di ogni altro impiegato dell'Amministrazione prescelto (dal segretario) per cui, evidentemente, in tale veste nessun sindacato o specifico apprezzamento tecnico avrebbe potuto egli, legittimamente, esprimere o essergli richiesto (in termini di preclusione dell'esclusione della ditta Edilduemila o di sua riammissione d'ufficio alla gara), indipendentemente dalla competenza o esperienza tecnico-giuridica astrattamente posseduta in qualità di Responsabile dell'U.T.C. (così come previsto dall'art. 15 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti dell'ente locale, approvato, ai sensi dell'art. 59, co. 1, L. n. 142/90, con Del. del C.C. n. 29 del 29/6/1993).

Parimenti, sotto diverso profilo, reputa il Collegio, nessuna colpa grave è ascrivibile al medesimo funzionario neppure in relazione al contestato parere di regolarità tecnica espresso in sede di adozione della Delibera della Giunta comunale n. 136/1996 in qualità di responsabile dell'U.T.C. (ex art. 53, co. 1, L. n. 142/90), poi annullata dal G.A. e considerata presupposto di fatto del pregiudizio risarcitorio subito dal comune.

In proposito, indipendentemente da quanto si preciserà più avanti in termini di nesso di causalità intercorrente tra il risarcimento in concreto corrisposto e la condotta realizzata dai convenuti – ritenuto solo parzialmente sussistente – va valorizzato l'aspetto dell'esigenza, nel caso di specie, di una valutazione, prima, e della conseguente richiesta soluzione, poi, di delicate problematiche di natura giuridica, non certamente agevoli né di poco momento, che, per quanto contigue alle generali materie riguardanti i contratti pubblici e le relative modalità di scelta dei contraenti, non sembrano rientrare nell'ordinaria conoscenza o bagaglio culturale tecnico esigibili da un responsabile dell'U.T.C. quale era il geom. F.

Invero – nel rinviare *per relationem* anche alle ulteriori riflessioni che si svilupperanno nel successivo paragrafo riguardante gli altri due convenuti ad integrazione della motivazione *in parte qua* – per l'esclusione della colpa grave in capo al convenuto concorrono diversi elementi di fatto: in particolare, il ruolo rivestito dal soggetto agente, non autonomo o terminale dell'azione amministrativa c.d. attiva, né in posizione apicale o dotato di estesi e penetranti poteri di controllo, di legittimità o di merito; ma, soprattutto, l'affidamento, più o meno ragionevole, riposto dal funzionario nei lavori svolti dalla Commissione di gara presieduta dalla figura del segretario comunale *pro tempore* incaricato della funzione (di allora, tale dott. D. L.) al quale, giova ricordare, indipendentemente dalla specifica preparazione professionale personalmente vantata, prima delle riforme intervenute per effetto della L. c.d. Bassanini (art. 17, co. 68, L. n. 127/1997) e, definitivamente, dell'Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000, art. 97), oltre al ruolo di responsabile dell'istruttoria era riservato l'importante parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione, consiliare o giuntale, dovendo svolgere specifica funzione di garante della legalità e della correttezza dell'azione dell'ente locale attraverso la costante collaborazione giuridica ed amministrativa (artt. 51-53 L. n. 142/1990).

Alla valutazione della natura eminentemente giuridica della soluzione imposta e

prescelta dall'apposita Commissione di gara di aggiudicazione dei lavori pubblici così presieduta, ammantata, quindi, da generale ed oggettiva incertezza anche per un funzionario tecnico esperto nel settore degli appalti, si aggiunge l'altrettanta scarsa prevedibilità dell'evento dannoso per l'ente locale, con giudizio effettuato *ex ante* naturalmente, sia in relazione ai numerosi risvolti di pesi dal contenzioso amministrativo instaurato solo successivamente, sia del suo esito, niente affatto scontato pur a fronte di un'ipotetica e normale alea di soccombenza sopportata dall'ente.

Per le considerazioni esposte – integrate da quelle che tra breve si espliciteranno anche in termini di assenza, sebbene parziale, del nesso di causalità tra condotta e danno – quindi, il geom. F. va mandato assolto dalla imputazione a suo carico per insussistenza dell'elemento soggettivo.

Elemento che, giova ricordare, deve consistere quanto meno nella colpa grave (*culpa lata*) costituita, secondo granitica giurisprudenza, dall'inescusabile superficialità o intollerabile trascuratezza e grave disinteresse che caratterizza la condotta dell'agente nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio (in diritto, art. 1, co. 1, L. 14/1/1994, n. 20; in giurisprudenza, per tutte, Sez. III App., n. 216/2016).

4. Il Sindaco M. ed il Segretario comunale C.

Pur con le precisate distinzioni, entrambe le posizioni possono essere affrontate congiuntamente per ragioni di comunanza.

4.1 Il Collegio, come anticipato nel precedente paragrafo, ritiene che la domanda giudiziale proposta si riveli non del tutto appagante, innanzitutto, sotto il versante dell'elemento oggettivo del nesso eziologico tra condotta contestata ed evento dannoso. In proposito, va preliminarmente precisato – senza che ciò possa implicare una vera e propria revisione o riesame del precedente giudizio svoltosi dinanzi alla giustizia amministrativa volto alla valutazione della mera legittimità dell'atto amministrativo, nella specie la delibera giuntale impugnata – che il giudizio riservato al giudice contabile si incentra nell'accertamento della sussistenza, o meno, della responsabilità amministrativa contestata ai convenuti, in ragione della concreta valutazione della condotta, dolosa o gravemente colposa ed antidoverosa, ipotizzata a carico dei presunti responsabili; condotta che, nei casi di danno indiretto, abbia dato luogo al risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione di appartenenza (ed alla successiva domanda di rivalsa della Procura).

Pertanto, ai fini del decidere, detto accertamento giudiziale non incontra nessun ostacolo nella valutazione e conseguente decisione del giudice amministrativo, benché immutabile poiché coperta dal giudicato, essendo ontologicamente distinti l'oggetto ed i presupposti dei due giudizi, per cui nessun sillogismo o perfetto automatismo sussiste tra la conclamata illegittimità dell'atto amministrativo caducato e la responsabilità amministrativa per danno erariale accertabile, sulla base del proprio libero convincimento, dal giudice contabile.

Orbene, il Collegio reputa che detto danno - per quanto innanzi esposto - non possa ritenersi riconducibile puramente e semplicemente alle condotte dei convenuti per le seguenti considerazioni.

Il Collegio ritiene che, in disparte dalla portata della decisione del Consiglio di Stato in sede di gravame - arrestatasi ad aspetti meramente processuali di irricevibilità del ricorso ritenuto tardivo a causa di un errore verosimilmente imputabile al patrocinatore legale e non certo agli odierni convenuti, che ha comunque impedito un più approfondito esame nel merito della questione agitata e decisa in primo grado - il danno, nelle gare di appalto, non è affatto automaticamente equivalente al 10% di quanto offerto in sede di

gara. Invero, numerosi e condivisibili arresti giurisprudenziali, recentemente ribaditi, consentono di affermare che *"nelle gare pubbliche il lucro cessante conseguente ad illegittima mancata aggiudicazione dell'appalto deve essere quantificato facendo riferimento al profitto complessivo da ridurre del 50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ove risulti non provata l'affermazione della parte di non avere altrimenti impiegato le proprie maestranze, in quanto certa del risultato favorevole del ricorso"* (Cons. Stato, Sez. IV, 22/12/2014, n. 6287). Ed ancora, che *"esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, è necessaria la prova, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, prova desumibile in primis dall'esibizione dell'offerta economica presentata al seggio di gara. Il mancato utile spetta nella misura integrale solo se si dimostra di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. In difetto di tale dimostrazione, che compete comunque al concorrente - onere che non sembra sia stato assolto dalla ditta Lombardi circa il danno subito in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara - è da ritenere che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e da qui la decurtazione del risarcimento di una misura a titolo di "aliunde perceptum vel percipiendum", considerato anche che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato ha il puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno"* (Cons. Stato, Sez. V, 18/2/2013 n. 966; id., 27/3/2013 n. 1833; in giurisprudenza di merito, TAR Abruzzo, L'Aquila, 07/05/2015 n. 361; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 23/01/2015 n. 239; id., Sez. III, 03/12/2014 n. 3131; TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 19/02/2014 n. 152; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 12/02/2014 n. 446).

La giurisprudenza prevalente ha chiarito che la decurtazione dell'ammontare risarcitorio riguarda anche la perdita di *chance* o di risultato utile (Cons. St., Sez. VI, 15/10/2012, n. 5279) la cui domanda di risarcimento a tale titolo andava, all'epoca dei fatti, addirittura respinta in caso di indimostrati elementi di fatto, da parte del danneggiato, che avessero consentito di ritenere sussistenti percentuali di probabilità di successo maggiori del 50% (Cons. St., Sez. VI, n. 686/2002; T.A.R. T.A.A., Bolzano, n. 31/2005; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, n. 1910/2006).

Orbene – pur senza avere alcuna pretesa di operare una revisione del processo svoltosi dinanzi alla giustizia amministrativa, ma non per questo abdicando all'autonoma funzione giurisdizionale riservata al giudice contabile per quanto concerne i profili di accertamento della responsabilità del soggetto convenuto – tali circostanze appaiono incidere significativamente sul nesso di causalità fra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso, con conseguente attenuazione dello stesso.

4.2 Ma ad assumere dirimente rilievo contribuisce la condotta osservata dai due convenuti nell'intera vicenda che non può ritenersi caratterizzata da colpa grave. In particolare, il Collegio non ravvisa la sussistenza della colpa grave nel comportamento del segretario comunale dott.ssa C., nonostante, nella ricostruzione della relativa sentenza sia stato ritenuto dal giudice amministrativo – come recepito dalla Procura regionale – che abbia proceduto *"frettolosamente"*, nella prefata qualità e come ufficiale rogante, alla redazione del contratto in data 5/8/1996, reg. rep. 14/96, poi stipulato dal sindaco M. e dal titolare dell'omonima ditta illegittimamente aggiudicataria.

Nel ricordare che ciò che si censura nei suoi confronti è l'esecuzione della Delibera di G.C. n. 136/1996 e pur condividendo, nella sostanza, l'assunto del Procuratore regionale circa la condotta non proprio prudente ed avveduta realizzata dalla convenuta sotto il profilo della redazione del contratto di appalto – poi stipulato dal sindaco – tuttavia la

valutazione complessiva, ai fini del decidere, dell'intensità dell'elemento psicologico che ha caratterizzato il suo comportamento non può prescindere dalla necessità, ragionevolmente avvertita dalla convenuta, del bilanciamento degli opposti interessi, pubblici, coinvolti nel particolare contesto storico della vicenda, in buona parte evidenziati nelle argomentazioni difensive, in considerazione:

1) dell'esistente esigenza di celerità di perfezionare l'intervento messo a gara ed aggiudicato alla ditta Cioffo, ragionevolmente incompatibile con i prevedibili tempi tecnici di durata ordinariamente richiesti dal contenzioso instaurato, pena la perdita definitiva del finanziamento regionale (400 milioni di lire) assoggettato a ben precisi termini di scadenza, con prevedibile pregiudizio (alla stregua di una valutazione *ex ante*) per l'Amministrazione e per la comunità amministrata che sarebbe stata privata dell'opera pubblica oggetto del bando di gara (cfr. punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 3802 del 30/9/1993 che prescriveva: "*di stabilire in mesi 46 dalla data di notifica della presente delibera all'ante attuatore il termine per l'inoltro all'assessorato ai lavori pubblici del consuntivo delle spese complessivamente sostenute...*"; notificata all'ente attuatore in data 23.10.1993, per cui la scadenza era stabilita il 23 agosto 1997, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto essere avviata, conclusa ed i relativi lavori rendicontati, pena la perdita del finanziamento, come concretamente avvenuto). Una sorta, quindi, secondo il Collegio, di "conflitto di doveri" (cfr. Cass., n. 15869/2009);

2) della necessità di scelta, per niente agevole, che si imponeva, poiché riservata al segretario, se sollecitare il riesame dei provvedimenti pregressi da parte della Giunta, volto ad annullare, in autotutela decisoria, un'aggiudicazione della gara che neppure il TAR Molise aveva ritenuto di dover sospendere in via cautelare, con provvedimento non reclamato; annullamento che, probabilmente, avrebbe potuto determinare una defatigante spirale di contenzioso amministrativo anche con la ditta aggiudicataria, dall'esito oltremodo incerto;

3) del comprensibile verosimile affidamento riposto dalla convenuta, così come dal Sindaco e dai componenti della Giunta nel parere legale reso, nell'immediatezza della proposizione del ricorso giurisdizionale, con nota del 17/7/1996, assunta a prot. comunale n. 2655 del 19/7/1996, dall'Avv. Lucio Epifanio, legale dell'ente nel giudizio amministrativo instaurato dalla ditta Lombardi Maurizio, con cui, in sintesi, questi comunicava al Sindaco il mancato accoglimento, da parte del TAR Molise, della richiesta incidentale di sospensiva della delibera di G.C. n. 136/1996 avanzata dalla ditta ricorrente, non ritualmente impugnata, concludendo: "*Potete, pertanto, procedere tranquillamente alla consegna dei lavori ed a tutto quanto altro necessario*".

Pertanto, non può ragionevolmente escludersi la circostanza che il contributo valutativo, di natura esclusivamente consultiva, rilasciato da un professionista astrattamente esperto e qualificato nella materia legale possa aver contribuito significativamente ad orientare la scelta in questa direzione, causalmente incidendo sulla decisione finale adottata di procedere, in relazione alla rispettiva competenza, al rogito contrattuale, il Segretario comunale, ed alla sua stipula (su autorizzazione dell'Organo giuntale) il Sindaco (in termini, III Sez. Centr. App., n. 222/2016). Ciò, ferme restando, come correttamente precisato dalla Procura, le specifiche responsabilità intestate al Segretario comunale e ufficiale rogante, nonché al Sindaco, di presidiare e verificare, per quanto di rispettiva competenza, la conformità a legge degli atti degli organi e uffici comunali (ex Lege n. 142/1990, artt. 52, 53, 36, vigente *ratione temporis*, e art. 89 R.D. n. 383/1934).

Il Collegio, quindi, nella fattispecie concreta, reputa doversi escludere quella inescusabile

negligenza o scriteriata imperizia e trascuratezza nella cura dell'interesse pubblico idonee ad integrare l'elemento soggettivo della colpa grave richiesto, in considerazione di tutto quanto innanzi illustrato, e, in particolare, della necessità di effettuare un giudizio *ex ante* sugli interessi in conflitto, formulato nella situazione concreta in cui i convenuti si trovarono a dover compiere le proprie scelte fortemente influenzate dal parere espresso dal legale e, con ogni probabilità, dalla percepita incertezza, di fatto e di diritto, sulla tempistica di un presumibilmente defatigante *iter* processuale (cfr. Sez. E. Romagna, n. 42/2017).

4.3 Infine, con specifico riferimento alla figura del sindaco M., non si ravvisano particolari elementi ostativi all'adozione della delibera n. 136/1996 e alla stipula del contratto rep. 14/96, dovendo valorizzarsi l'aspetto contestuale in cui egli ha operato con assenza di rilievi o esposti, nemmeno generici, profilati - a lui ed alla Giunta - dall'apparato tecnico-giuridico preposto alla verifica e al controllo della procedura di gara, ivi compreso il defunto Segretario comunale, il quale, peraltro, aveva disimpegnato le funzioni di Presidente della Commissione.

Né, dissimilmente, carattere di gravità è ravvisabile nella condotta tenuta dal primo cittadino successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del G.A., che caducava la delibera giuntalesca in esame, ed in ordine alle pretese risarcitorie stragiudiziali avanzate dalla Ditta Lombardi, il cui mancato accoglimento determinava l'instaurazione dell'*iter* giurisdizionale (ricorso n.r.g. n. 794/2000) definito con sentenza TAR n. 135/2015.

Del resto, l'apicalità delle attribuzioni funzionali del sindaco non è sufficiente a traslare alcun tipo di responsabilità perfettamente ricadente sui singoli componenti della Commissione di gara per effetto delle competenze loro personalmente attribuite (Sez. I App., n. 28/2018).

Tanto, reputa il Collegio, anche in considerazione del valore che assume la circostanza secondo cui, ancora in data 4.5.1999, in una riunione intervenuta alle ore 17,00 tra il legale della ditta S. Cioffo, Avv. F. Ciafrei, e il Sindaco geom. A. M., il Vice-Sindaco Mario Rossi, il Segretario comunale dr.ssa Franca Grimaldi e il legale dell'ente Avv. L. Epifanio, quest'ultimo riteneva "*opportuno non addivenire ad alcuna transazione per il fatto sostanziale che non si conosce il contenuto dell'offerta della Edilduemila per cui alcun mancato utile può essere riconosciuto*", nonché "*opportuno, al fine di evitare una vertenza, riconoscere solamente le spese legali nel momento in cui la ditta Lombardi rinunci a qualsiasi pretesa*" nei confronti dell'ente (cfr. verbale d'incontro 4.5.1999 con l'Avv. Epifanio).

Le circostanze sopra descritte, oltre ad escludere un inescusabile atteggiamento inerte e di sprezzante disinteresse della cosa pubblica nella condotta del sindaco M., contribuiscono quanto meno ad affievolire grandemente il grado di colpa a lui imputabile anche per effetto della qualificata incidenza esercitata dal parere espresso dal legale (l'avvocato Epifanio, appunto), di cui il sindaco convenuto si era diligentemente munito e sulla scorta del quale aveva, evidentemente, operato, ritenendolo idoneo ad illuminare ed indirizzare la decisione finale spettante all'organo politico (sindaco e giunta).

Per tutto quanto sopra, le condotte osservate dai due convenuti possono essere ritenute, in qualche modo, comprensibili e sceve da quei connotati di elevata imperizia o inescusabile trascuratezza e negligenza e grossolana superficialità incompatibili con i propri doveri di servizio e tali da configurare quella tipica gravità della colpa che costituisce la soglia minima dell'elemento psicologico indispensabile per poter integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa loro contestata (Sez. Abruzzo, n. 53 del

2.8.2016 e n. 48 del 24.1.2017).

Conclusivamente, per tutti gli odierni convenuti va respinto quel giudizio di riprovazione formulato dalla parte attrice, per difetto dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa e per quant'altro esplicitato in parte motiva.

5. Il proscioglimento nel merito comporta l'applicazione del regime del rimborso dei compensi professionali di difesa in favore dei convenuti, liquidati nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri della Tabella n. 11 del D.M. n. 55/2014, considerata l'equivalente entità economica dell'interesse sostanziale preteso originariamente nei confronti di ciascuno dei convenuti, l'importanza dell'opera professionale prestata e l'assenza di notule, ai sensi dell'art. 3, co. 2-bis, del d.l. 23/10/1996, n. 543, conv. con modificazioni, dalla L. 20/12/1996, n. 639, come autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, co. 10, del d.l. 30/9/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/12/2005, n.248, e come modificato dall'art. 17, co. 30-quinquies del d.l. 1/7/2009, n. 78, conv., con mod., in L. 3/8/2009, n. 102 (SS. RR. n. 3/2008/QM e Sez. I App., n. 368/2016).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, assolve i convenuti M. F., A. C. e A. M. dalla domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta dalla P.R. e, conseguenzialmente, condanna il Comune di Cerro al Volturno al pagamento delle spese legali da liquidarsi, in favore di ciascuno di detti convenuti, nella misura di euro 1.803,75, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali o forfettarie del 15% (art. 2, co. 2, citato D.M.).

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123) e della normativa recentemente sopravvenuta (Regolamento UE 2016/679, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018), a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, del diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone, altresì, che, in caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato idoneo a rivelare l'identità delle parti o di soggetti interessati in esso riportati.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti, compresa l'applicazione della disposizione di cui al comma 3 del citato art. 52 del D. lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

f.to(dott. Gennaro Di Cecilia)

f.to (dott. Tommaso Viciglione)

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2019

Il Responsabile della Segreteria

Maria Flora Pepe

In esecuzione del provvedimento del Collegio ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente o, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate).

Campobasso, 4 aprile 2019

Il Funzionario preposto